

Ordinanza concernente la pubblicazione elettronica di dati giuridici

dell'8 aprile 1998 (Stato il 9 giugno 1998)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l'articolo 15 capoverso 1 della legge del 21 marzo 1986¹ sulle pubblicazioni;
visto l'articolo 4 della legge federale del 4 ottobre 1974² a sostegno di
provvedimenti per migliorare le finanze federali,

ordina:

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 1 Principio

¹ I dati giuridici della Confederazione sono pubblicati, se possibile, anche in forma elettronica.

² La versione elettronica è tuttavia determinante soltanto se:

- a. una disposizione legale lo prevede espressamente, o
- b. i dati giuridici vengono pubblicati soltanto in forma elettronica.

Art. 2 Campo d'applicazione

La presente ordinanza si applica:

- a. a tutte le unità dell'Amministrazione federale, ad eccezione della Posta e delle FFS;
- b. alle commissioni di autorità della Confederazione.

Art. 3 Definizioni

Nella presente ordinanza, si intendono per:

- a. *dati giuridici*: la legislazione e i trattati internazionali (compresi i relativi materiali e verbali dei Consigli), la giurisprudenza, la dottrina delle autorità federali e i dati con forza giuridica di registri;
- b. *pubblicazione elettronica*: la pubblicazione tramite media elettronici (p. es. Internet) o su supporti informatici (p. es. CD-ROM).

RU 1998 1492

¹ RS 170.512

² RS 611.010

Sezione 2: Principi che reggono la pubblicazione

Art. 4 Estensione della pubblicazione

¹ La Confederazione si limita a pubblicare dati giuridici, compresi i principali strumenti d'accesso, come registri, indici e ricerche a pieno testo, nonché commenti di dati giuridici destinati al pubblico (servizio di base).

² Per rispondere a un bisogno della società o a un interesse generale che non è soddisfatto dal settore privato, i servizi federali possono anche pubblicare opere nelle quali i dati giuridici della Confederazione:

- a. sono provvisti di commenti di privati o di aggiunte analoghe;
- b. sono collegati con pubblicazioni del settore privato;
- c. sono integrati in sistemi a sostegno delle decisioni.

³ Prima di pubblicare opere secondo il capoverso 2, gli uffici federali consultano, se possibile, il settore privato.

Art. 5 Emolumenti per la consultazione da parte degli utenti finali

¹ Il detentore dei dati preleva emolumenti a carico degli utenti finali.

² La Cancelleria federale o il dipartimento competente fissa le tariffe applicabili.

³ Gli emolumenti devono coprire i costi che la pubblicazione elettronica causa.

⁴ Possono essere ridotti o soppressi, se:

- a. la Confederazione o il pubblico ha un interesse particolare a una pubblicazione o se la legge prevede che i dati siano noti a tutti;
- b. la Confederazione utilizza già i dati in sistemi interni d'informazione;
- c. il prezzo calcolato secondo il principio della copertura dei costi è talmente basso che il suo incasso non si giustifica;
- d. le spese d'incasso aumenterebbero il prezzo in modo sproporzionato.

⁵ Emolumenti ridotti devono essere previsti per le autorità nonché per gli istituti di ricerca e gli istituti scolastici.

Art. 6 Consegna di dati giuridici della Confederazione a terzi offerenti

¹ La Confederazione consegna a terzi offerenti, a condizioni particolari, i dati giuridici che pubblica sotto forma elettronica.

² Nessuno ha diritto a un trattamento dei dati giuridici per particolari bisogni.

³ I terzi offerenti devono chiaramente indicare che le loro offerte sono pubblicazioni non ufficiali.

⁴ La Confederazione può obbligare terzi offerenti a pubblicare pure le indicazioni che essa dà in merito alla qualità dei dati giuridici.

Art. 7 Protezione dei dati

All'atto dell'elaborazione, della costituzione e dell'aggiornamento di sistemi interni d'informazione, la Confederazione provvede affinché i dati che devono essere

protetti e quelli non destinati a essere pubblicati possano essere facilmente separati o resi anonimi in occasione di una futura pubblicazione.

Art. 8 Plurilinguismo

¹ I dati giuridici sono pubblicati nelle lingue ufficiali in cui sono stampati.

² I dati giuridici disponibili esclusivamente in forma elettronica sono pubblicati nelle lingue ufficiali, a condizione che sia possibile e sensato.

³ La guida per l'utente è pubblicata, nella misura del possibile, nelle lingue ufficiali.

Sezione 3: Competenze

Art. 9 Pubblicazione

¹ Competente per la pubblicazione elettronica è il detentore dei dati.

² La Cancelleria federale è la detentrica dei dati pubblicati nelle raccolte di leggi o nel Foglio federale.

Art. 10 Coordinazione interna

¹ La Cancelleria federale gestisce un servizio incaricato della pubblicazione elettronica dei dati giuridici della Confederazione.

² Questo servizio ha segnatamente i compiti seguenti:

- a. è punto centrale di riferimento e di consulenza;
- b. stabilisce la procedura da seguire in materia di pubblicazione elettronica;
- c. provvede affinché il calcolo dei costi che serve a stabilire gli emolumenti sia uniforme;
- d. dà raccomandazioni per la fornitura di dati giuridici a terzi offerenti;
- e. elabora norme e standard comuni;
- f. emana istruzioni e direttive tecniche;
- g. tiene e pubblica un registro delle pubblicazioni elettroniche della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni, nonché del settore privato, che contengono dati giuridici;
- h. rappresenta l'Amministrazione federale in seno ad organi di coordinazione.

Art. 11 Coordinazione esterna

¹ L'ufficio provvede alla coordinazione delle pubblicazioni della Confederazione, di altre collettività di diritto pubblico, nonché del settore privato, con lo scopo di far accedere il pubblico a un'offerta di pubblicazioni elettroniche il più possibile ricca contenutisticamente, uniforme e di facile utilizzo.

² Fa in modo che le norme, gli standard, le tecniche e le strutture d'informazione siano unitarie.

Art. 12 Organi incaricati di studiare il mercato e di comporre le controversie

¹ Il Consiglio federale può istituire organi incaricati di:

- a. studiare il mercato della pubblicazione dei dati giuridici e informare la Cancelleria federale su qualsiasi evoluzione critica;
- b. comporre le controversie concernenti la distinzione tra il servizio di base assicurato dalla Confederazione e l'offerta privata.

² In questi organi devono essere rappresentati equamente offerenti del settore privato e del settore pubblico nonché utenti.

Sezione 4: Disposizioni finali

Art. 13 Modificazione del diritto previgente

1. L'ordinanza del 9 maggio 1979³ sui compiti dei dipartimenti, dei gruppi e degli uffici è modificata come segue:

Art. 7 n. 2 lett l

...

2. L'ordinanza del 30 giugno 1993⁴ sull'organizzazione e i compiti della Cancelleria federale è modificata come segue:

Preambolo:

..

Art. 2 cpv. 1 lett. e^{bis}

...

Art. 14 Disposizione transitoria

La Cancelleria federale crea i presupposti istituzionali e organizzativi necessari affinché la presente ordinanza possa essere interamente applicata al più tardi entro il termine di un anno dopo la sua entrata in vigore.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° luglio 1998.

³ RS 172.010.15. La modificazione qui appresso è stata inserita nel testo menzionato.

⁴ RS 172.210.10. Le modificazioni qui appresso sono state inserite nel testo menzionato.